



*Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Accordo tra PP. AA. ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.42

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica (MIUR), con sede in Roma, Viale Trastevere, 76 A, CAP 00153, codice fiscale 80185250588, nella persona del Dott. Vincenzo Di Felice, Direttore della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca,

e

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), - Direzione Generale Sistema Paese, con sede in Roma, Piazzale della Farnesina, 1 CAP 00194 codice fiscale 80213490586, nella persona del Direttore Generale, Ministro Plenipotenziario Vincenzo de Luca,

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche apportate con legge n. 15 del 2005 e legge n. 80 del 2005, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

VISTO che l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro (di seguito anche solo Accordo di Cooperazione), firmato a Podgorica il 26 settembre 2016 ed entrato in vigore il 19 febbraio 2018, stabilisce nell'art. 7 che l'autorità responsabile per il coordinamento e l'attuazione per le disposizioni dell'Accordo stesso è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

PRESO ATTO che l'ordinamento giuridico italiano individua in capo al MAECI la competenza inerente alla cura delle relazioni internazionali;

RITENUTO di voler favorire la diffusione della scienza, della tecnologia e dell'innovazione quali strumenti per promuovere il dialogo e lo sviluppo dell'economia, promuovendo sinergie e favorendo una maggiore presenza del sistema Italia in ambito internazionale;

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 - Oggetto e finalità

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo;

Il presente accordo ha lo scopo di disciplinare la suddivisione dei compiti tra le parti in materia di coordinamento e attuazione delle disposizioni dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro.

Art . 2 - Obblighi delle parti

Il MIUR

- Contribuisce, per quanto di competenza, ad individuare le aree di cooperazione prioritarie per i protocolli esecutivi dell'Accordo di Cooperazione;
- Delega il MAECI ad occuparsi delle attività di coordinamento ed attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cooperazione in forza dell'esperienza maturata nel campo e nell'espletamento delle funzioni ordinariamente svolte;
- Contribuisce, per quanto di competenza, alla eventuale pubblicazione dei bandi per finanziare i progetti di ricerca scientifica e tecnologica (i c.d. "progetti di Grande Rilevanza") approvati nei protocolli esecutivi dell'Accordo di Cooperazione;
- Redige, congiuntamente con il MAECI, i verbali di assegnazione dei fondi per i progetti di Grande Rilevanza.

Il MAECI

- Individua, di concerto con la controparte montenegrina e in accordo con il MIUR, le aree di cooperazione prioritarie per i protocolli esecutivi dell'Accordo di Cooperazione;
- Gestisce il bando per la raccolta di progetti di cooperazione scientifica e tecnologica nelle sue fasi preliminari e attuative, ivi inclusa la fase valutativa;
- Redige, di concerto con la controparte montenegrina, i protocolli esecutivi attuativi dell'Accordo di cooperazione;
- Pubblica i bandi per finanziare i progetti di ricerca scientifica e tecnologica (i c.d. "progetti di Grande Rilevanza") approvati nei protocolli esecutivi;
- Gestisce le richieste di contributo finanziario da parte degli aventi diritto, rendendo edotto il MIUR circa l'esito delle attività;
- Redige, congiuntamente con il MIUR, i verbali di assegnazione dei fondi per i progetti di Grande Rilevanza.

Art . 3 - Referenti dell'Accordo

Ai fini del necessario coordinamento per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, le Parti indicano quali responsabili dello stesso, rispettivamente:

- per gli aspetti di natura amministrativo-contabile per il MAECI, il Capo Ufficio IX della DGSP;
- per gli aspetti connessi al monitoraggio del presente accordo per il MIUR, il Dirigente pro tempore dell'Ufficio VIII della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca.

Art. 4 - Durata

Il presente Accordo decorre dal momento della firma congiunta da parte di entrambi i contraenti e avrà durata di anni tre e sarà automaticamente rinnovato, salvo diversa intesa tra le parti da effettuare con proposta scritta da comunicarsi alla controparte almeno 3 mesi prima della data di scadenza, ed accettata dalla controparte stessa.

Il presente Accordo cesserà comunque di essere efficace con il raggiungimento degli scopi comuni per i quali è stato stipulato dalle parti.

Art. 5 – Oneri

Dal presente Accordo non possono derivare oneri finanziari a carico delle parti stipulanti o comunque a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6 – Modifiche ed integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato d'intesa tra le parti contraenti, su proposta di una delle stesse da comunicarsi alla controparte almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Le eventuali modifiche e/o le integrazioni al presente Accordo saranno vincolanti per le Parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle stesse.

Art. 7 – Obbligo di riservatezza

Senza pregiudizio per le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, le parti contraenti si impegnano a non divulgare, anche successivamente alla scadenza della collaborazione derivante dal presente Accordo, notizie relative alle attività svolte dalle rispettive organizzazioni di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione di quanto previsto dall'Accordo e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti, dei documenti, delle conoscenze, di cui siano anche venute eventualmente in possesso in ragione della collaborazione.

Art. 8 - Trattamento dei dati

Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 9 – Recesso

E' facoltà delle Parti, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, recedere unilateralmente in qualunque momento e per qualunque causa dal presente Accordo dandone comunicazione con lettera raccomandata a.r. o PEC all'altra con un preavviso di almeno 3 mesi.

In tale evenienza, la Parte destinataria della comunicazione prenderà atto del recesso con comunicazione scritta all'altra Parte, fatti salvi gli effetti che si sono già prodotti in esecuzione del presente Accordo e senza pregiudizio per le obbligazioni reciprocamente assunte sino alla data di effetto del recesso operato.

La cessazione anticipata del presente Accordo ovvero la sua cessazione per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore delle Parti contraenti, fatte salve eventuali responsabilità.

Lo scioglimento del presente Accordo, per scadenza del termine (mancato rinnovo) ovvero per recesso esercitato da una delle due parti contraenti, non produrrà alcun effetto sulle attività in corso al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Accordo, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle attività intraprese. Nel caso di recesso, gli impegni assunti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 10 - Sottoscrizione

Il presente Accordo, che prende data dall'apposizione dell'ultima firma, viene stipulato ed è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale, pena la nullità dello stesso.

Il presente Accordo è redatto in due originali, entrambi sottoscritti dalle parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per

Per

Il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca Scientifica

D. G. per la Promozione del Sistema Paese
Min. Plen. Vincenzo de Luca

D.G. per il Coordinamento, la Promozione e
la Valorizzazione della Ricerca

Dott. Vincenzo Di Felice